



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3113/2026

Oggetto: BEDIMENSIONAL S.P.A., LUNGOTORRENTE SECCA 30 R, GENOVA. A.D. N. 822/2024 DEL 29.03.2024. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. MODIFICA SOSTANZIALE RELATIVA AL COMPARTO ACUSTICA.

In data 19/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana 11 del 5 febbraio 2026 con il quale sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei Frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Provinciale n. 183 del 6 dicembre 2011 ad oggetto "Contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e trasporti";

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare la Parte V, Titolo I, recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con A.D. di Città Metropolitana di Genova n. 822/2024 del 29.03.2024 è stata rilasciata a BEDIMENSIONAL S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Lungotorrente Secca 30 R;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 45828 del 24.07.2026 BEDIMENSIONAL S.p.A. ha trasmesso, tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. relativamente al comparto acustica, intendendo estendere l'attività anche in orario notturno;

con nota prot. n. 48935 del 06.08.2026 Città Metropolitana di Genova ha provveduto ad avviare il relativo procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato in 90 giorni, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

dal momento che la pratica in oggetto ricade nella casistica di cui all'art. 4, comma 7, del citato D.P.R. 59/2013, la scrivente amministrazione, in qualità di autorità competente, ha convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., coinvolgendo nello specifico il Comune di Genova e A.T.S. Liguria;

in particolare, ai competenti uffici del Comune di Genova è stato chiesto di fornire le proprie determinazioni in materia acustica e le proprie valutazioni in materia urbanistica, con particolare riferimento al parere rilasciato nell'ambito del procedimento autorizzativo, prot. n. 17284 del 11.01.2024, assunto al protocollo di Città Metropolitana con nota n. 3279 del 17.01.2024;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 51686 del 25.08.2026 il Comune di Genova – Ufficio Aria ha richiesto al Settore Urbanistica del comune medesimo conferma del parere di competenza precedentemente rilasciato (prot. n. 17284 del 11.01.2024), precisando altresì che l'attività non risulta più classificata come industria insalubre ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L. 19 del 19/2/2026, convertito in L. 20 aprile 2026, n. 50, il quale stabilisce che *“ Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 60280 del 05.10.2026 il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico. In particolare, il Settore Urbanistica ha confermato il parere precedentemente rilasciato (prot. n. 17284 del 11.01.2024), ribadendo che *“in riferimento all'art. 12, punto 7.2 delle norme generali del PUC, la suddetta attività, per quanto sopra espresso è riconducibile alla funzione industria e artigianato – lettera C”* e che *“dall'analisi della cartografia dell'assetto urbanistico del vigente PUC emerge che l'area ricade in Ambito AR-PI, del quale tale funzione è ammessa”*. Precisando, altresì, che *“...A favore di un miglioramento delle condizioni ambientali, si richiede che - nell'ambito della prosecuzione dell'attività - vengano messe in atto tutte le opportune azioni di miglioramento delle condizioni emissive, ancorché ricomprese nell'autorizzazione in oggetto, finalizzate a minimizzare il più possibile ogni impatto negativo nell'ambito di appartenenza. Restano fatte salve le autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie, con particolare riferimento agli interventi di cui agli articoli sopra richiamati.”*;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56086 del 15.09.2026 il Comune di Genova, per il comparto acustica, ha confermato che l'attività ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà (Pratica n. 124524 – Prot n 329522 del 30-06-2026), contenente prescrizioni;

non è pervenuto alcun riscontro da parte di A.T.S. Liguria;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che

l'Azienda ha provveduto al pagamento al Comune di Genova, competente in materia, degli oneri istruttori relativamente al comparto acustica;

non sono dovuti oneri istruttori a Città Metropolitana in quanto non previste specifiche voci nel tariffario di cui alla D.G.P. n. 183 del 06.12.2011;

l'Azienda ha dichiarato l'invarianza, a seguito delle modifiche richieste, per quanto concerne il comparto emissioni in atmosfera;

Dato atto che in data 13.08.2026 è stata chiesta alla competente Prefettura, tramite BDNA, comunicazione antimafia, rilasciata in data 17.08.2026;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. 63086 del 15.10.2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Martina Rubino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'A.U.A. citata in premessa, relativamente al comparto acustica, confermando quanto già in essere relativamente al comparto emissioni in atmosfera;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

A) prendere atto della nota prot. 329522 del 30-06-2026, assunta al protocollo di Città



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

metropolitana di Genova con n. 56086 del 15.09.2026, con la quale l'U.O.C. Acustica del Comune di Genova ha espresso parere favorevole in merito alla modifica sostanziale dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa al comparto acustica ed emissioni in atmosfera, rilasciata a BEDIMENSIONAL S.P.A. con A.D. 822 del 29.03.2024, per l'insediamento sito a Genova in Via Lungotorrente Secca 30 R, acconsentendo all'esercizio dell'attività in orario notturno, nel rispetto di specifiche e puntuali prescrizioni riportate in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- B) prendere atto dei pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Genova, in materia ambientale ed urbanistica, in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) aggiornare l'A.U.A. n. 822 del 29.03.2024, in Allegato 3, confermando tutte le prescrizioni già impartite per il comparto emissioni in atmosfera, estendendole, per quanto necessario, anche all'orario notturno, che, per comodità di lettura, si riportano di seguito:
- 1) i camini di emissione dovranno essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008;
 - 2) con preavviso minimo di 15 giorni l'Azienda dovrà dare comunicazione a Città Metropolitana di Genova, ARPAL, ATS Liguria e Comune di Genova della messa in esercizio dell'impianto di produzione di cristalli bidimensionali afferente all'emissione E1 e le caratteristiche dei filtri e il quantitativo di carboni attivi installati;
 - 3) entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio di cui al precedente punto l'Azienda dovrà procedere alla messa a regime dell'impianto ed al collaudo analitico dell'emissione E1, consistente nella determinazione dei parametri polveri, COV e portata, riferiti a 0°C e 1013 hPa, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i metodi analitici riportati al punto 6);
 - 4) entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti di cui al precedente punto l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova, ad ARPAL e ad ATS Liguria le risultanze del collaudo analitico corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze;
 - 5) con cadenza biennale (considerando come biennio il periodo decorrente dal 01 gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno), l'Azienda dovrà sottoporre a verifica analitica l'emissione E1, consistente nella determinazione dei parametri di portata, COV e polveri, riferiti a 0°C e 1013 hPa, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i metodi analitici riportati al punto 6). Il collaudo analitico relativo all'emissione E1 potrà avere valenza di prima verifica analitica periodica per il biennio di effettuazione dello stesso;
 - 6) l'Azienda dovrà effettuare i collaudi e le verifiche analitiche delle emissioni di cui ai precedenti punti nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13284-1:2017	Determinazione della concentrazione in massa di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

	polveri in basse concentrazioni
Norma UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa dei COV

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova;

- 7) le risultanze delle verifiche analitiche di cui ai precedenti punti 3) e 5) dovranno essere messe a disposizione degli enti di controllo presso l'insediamento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento e dovranno essere conservate per almeno 5 anni;
- 8) l'emissione E1 originata dall'impianto di produzione di cristalli bidimensionali dovrà rispettare i seguenti limiti di emissione (riferiti a 0 °C e 1013 hPa):

portata: 7.000 Nm³/h

polveri: 10 mg/Nm³ - 70 g/h

COV:

- Classe I: 5 mg/Nm³; 35 g/h
- Classe II: 20 mg/Nm³; 140 g/h
- Classe III: 150 mg/Nm³; 1.050 g/h
- Classe IV: 300 mg/Nm³; 2.100 g/h
- Classe V: 600 mg/Nm³; 4.200 g/h

fermo restando il limite stabilito per ciascuna classe, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata;

- 9) il sistema di aspirazione ed abbattimento a carboni attivi asservito all'emissione E1 dovrà essere munito di apposito orologio contatore, con almeno 4 cifre, che dovrà attivarsi automaticamente e simultaneamente ai sistemi di aspirazione stessi. In caso di disservizio del contatore le attività a monte dei carboni attivi dovranno essere sospese sino al ripristino del suo funzionamento;
- 10) i filtri a carboni attivi asserviti all'emissione E1 dovranno essere sostituiti ogniqualvolta sia raggiunto il numero di ore massime previste di funzionamento (F) indicate dal contatore. Il numero di ore massime di funzionamento (F) è calcolato dalla seguente espressione:

$$F = \frac{k \cdot Q}{\dot{m}}$$

dove:

F = frequenza sostituzione carboni attivi (h);

k = capacità adsorbimento COV dei carboni attivi, (kg COV/kg carbone attivo), valore medio della capacità adsorbente indicata nella scheda tecnica dei filtri inviata con comunicazione di cui al punto 2);

Q = quantità di carboni attivi installati (kg), valore definito con comunicazione di cui al punto 2);

$\dot{m}$ = portata massica media di COV, stabilita pari a 0.2 kg/h come da relazione tecnica presentata dall'Azienda.

- 11) l'Azienda dovrà mantenere in buona efficienza gli impianti di abbattimento asserviti alle proprie emissioni. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti in funzione durante le lavorazioni e in caso di disservizio tutte le attività a monte dovranno essere



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al totale ripristino del regolare funzionamento dei sistemi stessi.

- 12) lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi dovrà essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da non produrre emissioni diffuse polverulente e/o nocive;
- 13) l'Azienda, entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente atto, dovrà dotarsi di un registro, a fogli numerati e non staccabili, da far vistare preventivamente all'utilizzo dalla Città Metropolitana, su cui annotare, entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:
 - a) eventuali disservizi dell'impianto di aspirazione ed abbattimento centralizzato afferente al camino E1;
 - b) la data ed il quantitativo di carboni attivi sostituiti all'impianto originante l'emissione E1 e il numero di ore (progressivo) di funzionamento dell'impianto, come risulta dall'apparecchio contaore;

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

- 14) presso l'insediamento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione A.U.A. presentata al S.U.A.P. del Comune di Genova che ha portato al rilascio del presente atto ad eventuale disposizione degli enti di controllo;

D) di fare salvo tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto;

RAMMENTA

che, in relazione all'attivazione delle attività 8, 9 e 10, dovranno essere ottemperate le prescrizioni n. 2), 3) e 4) secondo le tempistiche sopra specificate;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- BEDIMENSIONAL S.p.A.;
- Comune di Genova;
- A.T.S. Liguria;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio online per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 87 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di modifica sostanziale del 24.07.2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**